

## ANTICIPAZIONI

---

### ALBERTO TORTOROGLIO

#### **Una soap opera ci condannerà. Il diritto penale dei media tra *shame sanction*, *copycat crime* e l'ineludibile esigenza di una rinnovata cultura della comunicazione\***

Il contributo si sofferma sulle implicazioni che una rappresentazione mediatica della giustizia penale quale inedita forma di intrattenimento, anziché di informazione, comporta tanto sul piano processuale quanto su quello sociale, onde evidenziarne alcuni effetti distorsivi: il rischio di una delegittimazione della giustizia istituzionale, la creazione di inedite e inquietanti forme di *shame sanctions*, il fenomeno del *copycat crime*.

Alla luce di questo scenario, per cui appare particolarmente complesso individuare una soluzione univoca, l'indagine propone un intervento di tipo multidisciplinare attraverso l'affermazione di una serie politica di prevenzione primaria, così da arrivare a promuovere una rinnovata *cultura* della comunicazione.

*A soap opera will condemn us. The criminal law of media between shame sanctions, copycat crime and the need for a renewed culture of communication.*

*This paper analyses the implications of the media's portrayal of criminal justice as entertainment rather than information, highlighting its distorting effects on both procedural and social levels. These effects include the risk of delegitimising institutional justice, creating new forms of shame sanctions and encouraging copycat crimes. In consideration of this scenario, in which it appears particularly intricate to identify a single solution, the study proposes a multidisciplinary intervention through the establishment of primary prevention policies with a view to promoting a renewed culture of communication.*

**SOMMARIO:** 1. Il fascino pernicioso di un diritto nazional-popolare alla stregua del calcio. - 2. È lo *share*, bellezza! Le conseguenze del “successo” mediatico: inedite *shame sanctions*, bisogni catartici e il fenomeno del *copycat crime*. - 3. Segue. La gestione del *copycat crime* come occasione per riflettere sul ruolo dei *mass media* nella più ampia e poliforme partita della prevenzione al crimine. - 4. Considerazioni davvero conclusive? Brevi spunti per evitare che il diritto penale si trasformi in una *soap opera*.

«Venne il momento in cui la sofferenza altrui non li sfamò più: ne pretesero lo spettacolo»  
Nothomb, *Acido solforico*

1. *Il fascino pernicioso di un diritto nazional-popolare alla stregua del calcio.*  
Il diritto penale, ironia della sorte, è condannato a vivere un paradosso: tanto affascina quanto terrorizza<sup>1</sup>.

---

\* Il testo, ampliato e rivisitato, rielabora l'intervento svolto al Convegno “Giustizia mediatica, etica e di-

Da qui l'interesse che lo stesso riscuote presso il *grande pubblico* a discapito delle altre branche del diritto, le quali paiono, invece, condannate a piacere poco e a spaventare ancor meno (se non altro fino alla notifica di un decreto ingiuntivo o di un pignoramento).

Le radici di questo *successo* possono probabilmente individuarsi, per un verso, nei beni tutelati dallo strumento penale, la cui offesa generalmente ci suscita un senso di co-appartenenza e prossimità difficilmente rinvenibile altrove, e, per l'altro, negli strumenti incisivi – *rectius*, oppressivi – che il suo impiego minaccia di applicare – e, talvolta, applica – per ristabilire l'ordine infranto dal reato.

Il procedimento penale, in effetti, ci è familiare al punto che ciascuno di noi, esperto o meno, è portato, vuoi per quotidianità dell'argomento, vuoi per spirito di empatia verso i drammi altrui, a farsi «una certa idea di quale sia la materia trattata, di quali siano le regole secondo cui si procede e di quali siano alla fine i fattori decisivi»<sup>2</sup>.

Lo stesso, d'altronde, non sembra potersi dire per la procedura civile. Quest'ultima viene, infatti, generalmente vista con sospetto e, almeno finché non ci coinvolge in prima persona, percepita come un corpo estraneo alla nostra realtà: vale a dire una congerie di formule sacramentali che, per il tramite della loro ritualità e meccanicità, finisce spesso per privilegiare la forma alla sostanza, ovvero l'idea di giustizia alla sua – possibile – applicazione.

In tal senso, il diritto penale, alla stregua del calcio, assume, al contrario, sempre di più le fattezze di uno stilema nazional-popolare la cui – apparente – maggiore riconoscibilità ne rende “alla portata” tanto il funzionamento quanto l'impiego: d'altra parte, è cosa ben nota che «nel calcio come nella punizione, molti di noi hanno un'idea chiara e precisa di che cosa vada punito e in che modo, che a punire sia l'arbitro o il giudice penale»<sup>3</sup>.

---

ritti”, tenutosi presso l'Università degli studi di Foggia il 3 e 4 ottobre 2025. I paragrafi 1, 2, 4 sono destinati al volume collettaneo dei relativi atti: *Giustizia mediatica, etica e diritti*, Bari, in corso di pubblicazione.

<sup>1</sup> Cfr. HASSEMER, *Perché punire è necessario*, Bologna, 2012, 19, che parla, in proposito, di un diritto «vicino e lontano allo stesso tempo», del quale «nel caso concreto rifuggiamo [...] [gli] interventi, di cui abbiamo timore», salvo, però, lasciarci, altresì, «affascinare».

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> HASSEMER, *Perché punire è necessario*, cit., 19 s.

## ARCHIVIO PENALE 2026, n. 1

Nondimeno, questa *idea*, se approfondita, si rivela spesso sfocata e affatto chiara: insomma, se nel calcio un conto è avere contezza dell'esistenza del fuorigioco e un altro saperlo applicare (ma gli esempi potrebbero essere molteplici), allo stesso modo nel diritto penale una certa familiarità con la disciplina non ne assicura una effettiva comprensione ma, viceversa, rischia di provocarne una eccessiva semplificazione, onde così travisarne la funzione, distorcendola.

Nell'ambito di questo processo, tanto seduttivo<sup>4</sup> quanto mistificatorio<sup>5</sup>, un ruolo cruciale è da tempo svolto da *mass media*<sup>6</sup> sempre più «ri-creativi»<sup>7</sup> e «costruttori di realtà»<sup>8</sup>, per il tramite dei quali si afferma una rappresentazione *pantografata* della giustizia penale<sup>9</sup> quale inedita forma di intrattenimento<sup>10</sup>, anziché di informazione.

---

<sup>4</sup> Cfr. HASSEMER, *Perché punire è necessario*, cit., 22.

<sup>5</sup> Sulle possibili tipologie di distorsione v., per tutti, AMISANO, *Media e diritto: circolo virtuoso o vizioso?*, in *Revista Brasileria de Estudios Políticos*, 2019, 118, 417 ss.

<sup>6</sup> Cfr. SCHNEIDER, *La criminalité et sa représentation par les mass media*, in *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*, 1995, 2, 185 ss., nonché, in precedenza, SURETTE, *Justice and the Media*, Springfield, 1984.

<sup>7</sup> PALIERO, *Verità e distorsioni nel racconto 'mediatico' della giustizia*, in *Giustizia e Letteratura*, a cura di Forti-Mazzucato-Visconti, Milano, 2012, vol. I, 675.

<sup>8</sup> WOLF, *Gli effetti sociali dei media*<sup>5</sup>, Milano, 1995, 115, nonché FORTI - REDAELLI, *La rappresentazione televisiva del crimine: la ricerca criminologica*, in *La televisione del crimine*, a cura di Forti-Bertolino, Milano, 2005, 5.

<sup>9</sup> Una stereotipizzazione della giustizia penale, quest'ultima, che fa sì che si passi «dall'informazione sul processo [...] al processo celebrato sui mezzi d'informazione. Va sempre più prendendo piede, infatti, la tendenza a scimmiettare liturgie e terminologie della giustizia ordinaria, riproducendone alcune cadenze, alcuni passaggi procedurali, "pantografando" una sorta d'indagine giudiziaria per presentare all'opinione pubblica i risultati di questa messa in scena: un'"aula mediatica" che si costituisce come foro alternativo» (GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, *Criminalia*, 2007, 59). Rispetto al più ampio fenomeno del c.d. «processo mediatico», senza alcuna pretesa di esaustività, v. GIOSTRA, *Processo mediatico (voce)*, *Enc. dir.*, X, 2017, 648 ss., nonché, più recentemente, CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in *Arch. pen. web*, 2021, 3, 1 ss., SPATARO, *Giustizia mediatica e diritto di cronaca tra interventi legislativi e questioni aperte*, in *Federalismi*, 2024, 7, 252 ss.

<sup>10</sup> Una forma, quella dell'intrattenimento, peraltro, che ben si presta a creare «una seconda realtà che a determinate condizioni appare come 'realtà reale'. Ciò non [sempre] significa che il pubblico non sia in grado di distinguere tra realtà "vera" e realtà *fictionale*; piuttosto, tutto ciò che avviene nella realtà *fictionale* non solo ha l'effetto di rafforzare le conoscenze già disponibili, ma soprattutto reca con sé il riferimento alla realtà così come la si conosce e la si giudica» (PALIERO, *La maschera e il volto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 2, 483. Cfr., sul piano sociologico, LUHMANN, *La realtà dei mass media*<sup>7</sup>, Milano, 2007, 78 ss.).

2. *È lo share, bellezza! Le conseguenze del “successo” mediatico: inedite shame sanctions, bisogni catartici e il fenomeno del copycat crime.* Grazie al trionfo del *true crime*, il racconto del crimine si è, infatti, conformato al *format* della *soap opera*, vale a dire a quello di una «saga»<sup>11</sup> dai contorni «pop»<sup>12</sup> capace, da un lato, di ridursi al solo «pastiche retorico»<sup>13</sup> della notizia dell'atto illecito in sé<sup>14</sup> e, dall'altro, di alimentare nel telespettatore un perverso e piuttosto morboso *voyeurismo* giuridico<sup>15</sup> tale per cui all'*esigenza di fare giustizia* si è progressivamente sostituito il *bisogno*, a qualsiasi costo, *di avere giustizia*<sup>16</sup>, salvo, così, strumentalizzarne l'*esigenza medesima*<sup>17</sup> all'insegna di una rinnovata, quanto inquietante, «bulimia punitiva»<sup>18</sup>.

Al contempo, una narrazione del crimine *fictionalizzata*, oltre che estremamente selettiva<sup>19</sup>, rischia di influenzare il *sequel* processuale, il cui svolgimento, inevitabilmente più lento, mal si concilia con l'indotta necessità di una soluzione immediatamente fruibile, ossia di un processo *à la carte*, nel quale,

---

<sup>11</sup> CONTI, *Processo penale mediatico e diritti fondamentali*, in *La Nuova Giuridica*, 2022, 2, 2 s.

<sup>12</sup> L'espressione è ripresa da D'AURIA, *L'ontologia del crimine e della giustizia criminale oggi*, Ilmiolibro, 2017.

<sup>13</sup> MANES, *Giustizia mediatica*, Bologna, 2022, 102.

<sup>14</sup> BERTOLINO, *Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato*, in *La televisione del crimine*, a cura di Forti-Bertolino, Milano, 2005, 204.

<sup>15</sup> Cfr. MANES, *Giustizia mediatica*, cit., 9.

<sup>16</sup> Il tutto anche, e soprattutto, attraverso il c.d. ‘discorso di paura’, ossia «la comunicazione pervasiva [del crimine], la consapevolezza simbolica e l'aspettativa che il pericolo e il rischio siano un aspetto centrale della vita di ogni giorno» (ALTHEIDE, *I mass media, il crimine e il ‘discorso di paura’*, in *La televisione del crimine*, a cura di Forti-Bertolino, Milano, 2005, 288; in argomento, più recentemente, v., per tutti, BIANCHETTI, *La paura del crimine. Un'indagine criminologica in tempi di mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza*, Milano, 2018) tali, cioè, da sollecitare una legislazione penale totale (cfr. SGUBBI, *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019), ipertrofica (cfr., circa la relazione tra il bisogno di sicurezza e il massiccio impiego dello strumento penale, MUSCO, *Consenso e legislazione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 1, 87 ss.) e correlata a un contestuale e progressivo inasprimento sanzionatorio (con il conseguente rischio che la richiesta di nuove pene si trasformi, anch'essa, nel bisogno – altrettanto preoccupante – di pena).

<sup>17</sup> Cfr., rispetto all'uso del diritto penale quale inedita “coperta di Linus” «per coprire situazioni [sociali] di ansietà, insoddisfazione ed irritazione», VAN SWAANINGEN, *Quale politica per una città sicura*, in *Dei delitti e delle pene*, 1998, 2, 167.

<sup>18</sup> FIANDACA, *La bulimia punitiva aumenterà il consenso, ma non serve a niente*, in *Il Foglio*, 21 marzo 2025.

<sup>19</sup> Cfr. BERTOLINO, *Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato*, cit., 193 ss. Cfr., sul rischio che i criteri selettivi siano dettati da esigenze diverse (es.: commerciali, politiche) rispetto a quelle di “asserita giustizia”, E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, Milano, 2016, 129 ss.

## ARCHIVIO PENALE 2026, n. 1

per intenderci, si ha “un finale di stagione”, la condanna del colpevole<sup>20</sup>, a portata di “puntata” e di “mano” - *rectius*, di telecomando.

Una giustizia, quella del «foro mediatico»<sup>21</sup>, all’apparenza, peraltro, idonea a trasmettere «immagini più vere del vero»<sup>22</sup>, a formulare decisioni più giuste, e la cui vischiosità finisce per intaccare i filamenti della giustizia ‘tradizionale’, in una logica di interattività che se, per un verso, rischia di stravolgerne i rispettivi confini<sup>23</sup> fino a rimpiazzare la seconda con la prima<sup>24</sup>, per l’altro, ha come risultato quello di circoscrivere il giudizio di colpevolezza non a quel che effettivamente si accerta, bensì, soltanto, a quello che si vede (dal divano di casa).

Il tutto con inevitabili conseguenze tanto sul procedimento penale<sup>25</sup> e le sue garanzie<sup>26</sup> quanto sulla funzione, sempre più meta-processuale, assunta dalla pena, ormai contestuale<sup>27</sup> a quest’ultimo, anziché eventualmente ad esso consequenziale.

*Audience* e *share*<sup>28</sup>, d’altronde, sollecitano i mezzi di informazione a una capitalizzazione, per non dire *cannibalizzazione*, del reato e, del pari, a una sua

<sup>20</sup> «Importante è individuare un colpevole il più presto possibile; importante è *prefigurare* una pena. Sarà una pena che, una volta irrogata all’interno del processo mediatico, avrà una *stabilizzazione* (sociale) *definitiva*», PALIERO, *Verità e distorsioni*, cit., 674.

<sup>21</sup> L’espressione è ripresa da MAZZA, *Prova scientifica e processo mediatico*, in *La Gazzetta del Mezzogiorno*, 21 gennaio 2012.

<sup>22</sup> BAUMANN, *Media, spettatori, attori*, Relazione presentata in occasione dell’incontro con l’Autore nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il 29 marzo 2004, 1 dattil, e, altresì, riportato in BERTOLINO, *Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato*, cit., 196.

<sup>23</sup> Cfr. LARIVIÈRE, *Il circo mediatico-giudiziario*, Macerata, 1995, 43 e, poi, 69.

<sup>24</sup> Cfr. PALIERO, *Verità e distorsioni*, cit., 673 s.

<sup>25</sup> Rispetto, ad esempio, al rischio che il clamore mediatico possa ingenerare in chi indaga la c.d. *tunnel vision*, «locuzione con la quale si vuole indicare la visuale limitata e miope di chi, imboccata frettolosamente una determinata pista investigativa, tende a perseguitarla sopravvalutando gli elementi di conferma e sottovalutando gli elementi disconfermativi, senza dunque valutare con la doverosa e necessaria obiettività il *plafond* informativo di cui dispone», v. MANES, *Giustizia mediatica*, cit., 95 s.

<sup>26</sup> Cfr. PALIERO, *Verità e distorsioni*, cit., 674 s.

<sup>27</sup> Sul fatto che, già di per sé, il processo rappresenti, a priori, per l’imputato una “pena anticipata”, anzi, una vera e propria “tortura”, v., per tutti, le considerazioni, ancora drammaticamente attuali, di CARNE-LUTTI, *Le miserie del processo penale*, Roma, 1957, 46. Sulla possibilità, in chiave *de iure condendo*, di considerare la sofferenza patita nel corso del processo nella determinazione della pena in caso di condanna, v. CATERINI - GALLO, *Il processo mediatico come pena naturale: verso il riconoscimento della sofferenza in una prospettiva penologica compensativa*, in *Leg. pen.*, pubblicato il 23 luglio 2025.

<sup>28</sup> Cfr. SPATARO, *Giustizia mediatica e diritto di cronaca*, cit., 273 s.

«iconografia frammentata»<sup>29</sup>, ossia esclusivamente focalizzata sui profili più telegenetici<sup>30</sup> (e, possibilmente, più torbidi), onde meglio soddisfare le aspettative dei telespettatori, i quali, dal canto loro, finiscono per nutrire una «certa insofferenza per la giustizia istituzionale, intessuta di regole e di limiti, a fronte del presunto accesso diretto alla verità, che sembra assicurato dall'avvicinamento di un microfono o di un obiettivo alle fonti. Liberata da ogni forma del procedere, quella fornita dai mass media sembra l'unica verità immediata. E con ciò si sconfina nell'osimoro, trattandosi invece della verità mediata per definizione e per eccellenza»<sup>31</sup>.

Così facendo, assistiamo, peraltro, a un generale sovvertimento dell'ordine processuale.

Alle fasi iniziali del procedimento, notoriamente le più reclamizzate<sup>32</sup>, si attribuisce, infatti, uno *status* di deformante definitività<sup>33</sup> tale per cui: l'informazione di garanzia diventa una sanzione atipica<sup>34</sup>, il rinvio a giudizio una condanna in anteprima<sup>35</sup> e l'applicazione di una misura cautelare nient'altro che una modalità di esecuzione della – ancora del tutto ipotetica – pena<sup>36</sup>.

Un trionfo dell'apparenza e del *pre-giudizio* che, nel soddisfare le aspettative di una *pseudo* giuria da divano, dinanzi a una successiva sentenza di assoluzione<sup>37</sup> delegittima<sup>38</sup>, sfiducia<sup>39</sup> e, talvolta, addirittura *processa*<sup>40</sup> la giustizia isti-

<sup>29</sup> CONTI, *Processo penale mediatico e diritti fondamentali*, cit., 5.

<sup>30</sup> CONTI, *Processo penale mediatico e diritti fondamentali*, cit., 6.

<sup>31</sup> GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., 60.

<sup>32</sup> Cfr. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., 61 s.

<sup>33</sup> Cfr. TRIGGIANI, «È la stampa, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente!» (... neppure con il soccorso della presunzione di innocenza), in *Informazione e giustizia penale*, a cura di N. Triggiani, Bari, 2022, 13.

<sup>34</sup> GRIFANTINI, *Cronaca giudiziaria e principi costituzionali*, in *Processo penale e informazione*, Macerata, 2001, 85.

<sup>35</sup> Cfr. BELLAVISTA, *Considerazioni sulla presunzione di innocenza*, in *Studi sul processo penale*, Milano, 1976, vol. IV, 72.

<sup>36</sup> Cfr. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., 65.

<sup>37</sup> Cfr. SPANGHER, *L'imputato è un morto che cammina, condannato prima del processo*, in *Il Dubbio*, 17 maggio 2021. In precedenza, dello stesso Autore, in argomento, v., altresì, SPANGHER, *Considerazioni sul processo "criminale" italiano*, Torino, 2015, 73.

<sup>38</sup> SPATARO, *Giustizia mediatica e diritto di cronaca*, cit., 275.

<sup>39</sup> Cfr. MANES, *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediale*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 3, 117; nonché, GIOSTRA, *Prima lezione sulla giustizia penale*, Bari-Roma, 2020, 34.

tuzionale, resasi *colpevole* di aver deciso in modo divergente<sup>41</sup> rispetto a quanto, in precedenza, suggellato dal *giurì* del «circo mediatico»<sup>42</sup> «in nome del popolo televisivo»<sup>43</sup>.

Le distonie rispetto agli esiti dei “due” processi non devono, poi, far passare in secondo piano gli effetti che la spettacolarizzazione del crimine e del suo presunto autore provocano in corso d’opera tanto sul piano sanzionatorio e sociale quanto su quello criminologico.

Per quanto concerne la dimensione della sanzione, se, da un lato, una sovraesposizione mediatica dei reati alimenta nella collettività la pretesa di pene esemplari nei confronti dei loro responsabili, dall’altro, l’identificazione, alla stregua di una equazione<sup>44</sup>, dell’imputato-indagato con il crimine asseritamente commesso si traduce, *ex media*, in una inedita *shame sanction*<sup>45</sup> dalla conformazione, per così dire, *liquida*, poiché priva del controllo legale e giurisdizionale sia rispetto alla sua formazione sia in merito alla sua esecuzione.

La «presunzione di colpevolezza mediatica»<sup>46</sup> tributata all’indagato-imputato si

---

<sup>40</sup> Sulla possibilità che la giustizia stessa venga processata dalla collettività e dai suoi differenti “punti di vista”, v. TORTOROGLIO, *Lo Specchio*, Roma, 2022, 101 ss.

<sup>41</sup> Cfr. TRIGGIANI, “È la stampa, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente!”, cit., 20. Del pari, qualora la giustizia “ordinaria” raggiunga il medesimo epilogo di quella “mediatica” sarà «la riprova che l’azione giudiziaria segue un percorso troppo lento, farraginoso e antieconomico, per raggiungere una verità a portata di mano» (GIOSTRA, *Prima lezione*, cit., 34).

<sup>42</sup> L’espressione è mutata da LARIVIÈRE, *Il circo mediatico-giudiziario*, cit.

<sup>43</sup> DE GIOIA - PANNITTERI, *In nome del popolo televisivo*, Firenze, 2022.

<sup>44</sup> Cfr. GARFINKEL, *Conditions of Successful Degradation Ceremonies*, in *American Journal of Sociology*, 1956, 61, 420 ss.

<sup>45</sup> Intendendosi con tale espressione alludere all’impiego di sanzioni neo-retributive aventi come precipuo obiettivo quello di reprimere, mediante stigmatizzazione, non solo l’infrazione della norma penale, ma anche l’offesa di principi etici e morali della comunità correlati alla suddetta violazione (in questi termini, KARP, *The Judicial and Judicious Use of Shame Penalties*, in *Crime & Delinquency*, April 1998, 277). Trattasi, peraltro, di sanzioni che hanno principalmente come «intento [quello] di rendere ‘pubblico’ il reato commesso, con modalità tali da offrire un rinforzo alla disapprovazione sociale della condotta censurata e indurre nel reo una “penosa esperienza emotiva”, sotto forma di un acuto senso di vergogna» (VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore*, Torino, 2018, 47). Il tutto con asserite pretese di prevenzione dalla commissione di illeciti analoghi da parte della collettività, oltre che finalità rieducative e riabilitative per il reo. Sull’argomento, senza alcuna pretesa di esaustività, v., per tutti, WHITMAN, *What Is Wrong with Inflicting Shame Sanctions?*, in *The Yale Law Journal*, 1998, 107, 1055 ss.; KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, in *The University of Chicago Law Review*, Spring 1996, 63, 591 ss.; BRAITHWAITE, *Crime, shame and reintegration*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.

<sup>46</sup> AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., 149.

rivela, infatti, un pre-sofferto dalle connotazioni alquanto stigmatizzanti e ondivaghe, rispetto alle quali non è, allo stato, previsto alcun effettivo rimedio<sup>47</sup>. E, in effetti, la gogna cui è sottoposto il “protagonista” della vicenda si sostanzia in una cripto-pena<sup>48</sup>: *preventiva*, perché arriva a procedimento in corso o, paradossalmente, in presenza della sola notizia di reato; *non determinata* e *non determinabile* né nei suoi contenuti né nella sua durata, attesa, peraltro, la sua applicazione *coram populo* televisivo, anziché per il tramite di una sentenza pronunciata da un giudice “in nome del popolo”; *sostitutiva* della sanzione contemplata dal reato laddove si arrivi, all’esito del processo, a una assoluzione (o, ancor prima, a una archiviazione); *integrativa* e *accessoria* in caso di condanna o, comunque, in assenza di una pronuncia assolutoria con formula piena.

Si tratta, inoltre, a ben vedere, di una sanzione il cui effetto stigmatizzante non è una conseguenza indiretta - e collaterale - della punizione, bensì l’obiettivo, pressoché esclusivo, della misura medesima<sup>49</sup>: insomma, un *revival* delle pene di infamia di cui non si sentiva affatto bisogno.

L’applicazione di quest’ultima (così come l’*audience* riservata all’illecito) acquista, poi, particolare rilievo anche all’interno del rapporto tra imputato-indagato, società e vittima del reato.

Senza soffermarsi sugli effetti che una *iper*-trattazione del crimine può suscitare in ordine all’effettiva pericolosità delle offese penali e alla loro reale diffusione<sup>50</sup>, la tempestiva individuazione di un colpevole e la sua contestuale stigmatizzazione assumono per la società, anzitutto, un effetto catartico<sup>51</sup>, salvaguardandone l’estraneità al “male” commesso.

Attraverso la tanto semplificatoria quanto rassicurante dicotomia buono-

<sup>47</sup> Cfr. MANES, *Giustizia mediatica*, cit., 74.

<sup>48</sup> Cfr. MANES, *Giustizia mediatica*, cit., 74 ss.

<sup>49</sup> Annovera, condivisibilmente, tra gli effetti della misura in esame anche quello della «interdizione morale a ricoprire taluni incarichi politici o amministrativi, pur se il procedimento sia esitato in una archiviazione o comunque in un proscioglimento definitivo» MANES, *Giustizia mediatica*, cit., 75.

<sup>50</sup> Per un esempio v., per tutti, GEBOTYS - ROBERTS - DASGUPTA, *News media use and public perceptions of crime seriousness*, in *Canadian Journal of Criminology*, 1988, 30, 3 ss.

<sup>51</sup> CONTI, *Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi*, in *Arch. pen. web*, 2022, 1, 25 s., che paragona questo modo di procedere all’effetto catartico proprio della tragedia greca.

## ARCHIVIO PENALE 2026, n. 1

cattivo<sup>52</sup> la collettività trova il modo di auto-esonerarsi da qualsivoglia responsabilità rispetto al fatto illecito, onde, così, evitare ogni riflessione (nonché intervento) sui possibili fattori criminogeni che possono averne – all'occorrenza – favorito la commissione<sup>53</sup>.

Del pari, questa proiezione del “male” verso l'esterno, ossia addensata «attorno al capro espiatorio, ben individuato e individuabile, proprio grazie allo stigma inflitto dal diritto penale», non solo promuove una «irresponsabilità generalizzata»<sup>54</sup>, ma concorre a cristallizzare la posizione della persona offesa in una chiave di netta contrapposizione con il (presunto) reo.

Tale persona, del resto, dopo essere stata «pubblicamente ostentata e mediaticamente celebrata», «non potrà più tornare indietro», ma, anzi, «coltiverà ogni occasione che il sistema le offre per coonestare il ruolo che le è stato riconosciuto»<sup>55</sup>, rivendicando il bisogno, soltanto all'apparenza satisfattivo, che all'altro, il nemico, venga comminata una *pena* dai tratti «*shylockiani*»<sup>56</sup>.

Il tutto facendo venir meno la possibilità che *tra e per* le parti possa, invece, crearsi uno spazio restaurativo (anche attraverso percorsi di giustizia riparativa) in cui «dirsi qualcosa di vero dopo il reato»<sup>57</sup>, così da addivenire a una conciliazione: cioè, a un momento di effettiva giustizia.

Sul piano criminologico, infine, la massiccia diffusione mediatica del crimine rischia di favorire il fenomeno del c.d. *copycat crime*<sup>58</sup>: ossia la possibilità che il *consumatore* della notizia di reato, suggestionato dal clamore e dalla notorietà della stessa, da mero fruitore decida di diventare autore, emulandone i

<sup>52</sup> PALIERO, *La maschera e il volto*, cit., 499.

<sup>53</sup> Cfr. EUSEBI, *Senza politica criminale non può darsi diritto penale. L'essere e il dover essere della risposta ai reati nel pensiero di Massimo Pavarini*, in *Criminalia*, 2015, 471, nonché, più recentemente, EUSEBI, *Teoria ed empiria della prevenzione generale*, in *Criminalia*, 2023, 139 ss.

<sup>54</sup> STELLA, *Giustizia e modernità*, Milano, 2003, 553.

<sup>55</sup> MANES, *Giustizia mediatica*, cit., 70 s.

<sup>56</sup> TORTOROLIO, *La pena del silenzio: separazione e disumanizzazione*, in *disCrimen*, 2025, 2, 279.

<sup>57</sup> EUSEBI, *Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l'ordinamento giuridico?*, in *Criminalia*, 2010, 638 ss.

<sup>58</sup> In argomento, senza alcuna pretesa di esaustività, v., per tutti, HELFGOTT, *Criminal behavior: Theories, typologies, and criminal justice*, Thousand Oaks, 2008; SIEGELBERG, *Copycat: Where does the term come from?*, in *Slate Magazine*, pubblicato il 12 agosto 2011; SURETTE, *Estimating the Prevalence of Copycat Crime: A Research Note*, in *Criminal Justice Policy Review*, 2014, 25, 703 ss.; HELFGOTT-SURETTE, *Copycat crime*, New York, 2023 (e-book).

contenuti<sup>59</sup>.

D'altronde, come è stato rilevato<sup>60</sup>, l'esposizione mediatica della violenza - ancor più se efferata e spettacolare - aumenta, specialmente nei soggetti più deboli e fragili, l'attrazione per la violenza medesima, dando il là a un circolo vizioso che, una volta avviato, appare difficilmente controllabile.

Questa mimesi<sup>61</sup>, non facilmente identificabile né verificabile<sup>62</sup>, risulta, invero, poco approfondita nel nostro ordinamento, benché una sua disamina, per il tramite di un approccio necessariamente interdisciplinare<sup>63</sup> e interistituzionale, potrebbe rivelarsi di notevole utilità non soltanto per un migliore funzionamento del sistema giudiziario (sia rispetto alla previsione di soluzioni sanzionatorie di maggior efficacia sia, in termini preventivi, per contrastare quei fattori che possono agevolarne la realizzazione), ma anche per il rapporto giustizia e *mass media*<sup>64</sup>, onde assicurare una più ampia sensibilizzazione nella trattazione del fenomeno criminale in luogo della sua mera spettacolarizzazione.

Si torna, allora, al punto di partenza del discorso: l'opportunità che l'approccio alla notizia criminale *ex media* non sia figlio di una narrazione affabulatoria e, per così dire, da "stadio", ma critica, la quale, nel bilanciare i diversi interessi in gioco, non scada nella *boutade* dell'intrattenimento né si tramuti in una «caricatura, ridicola e pericolosa, della giustizia»<sup>65</sup> medesima.

---

<sup>59</sup> In questi termini, sulla possibilità che la notizia di reato *ex media* possa innescare in chi la riceve un "effetto mimetico", CASTRONOVO, *Il suggerimento di un tema ovvero la funzione mimetica della notizia*, in *La televisione del crimine*, a cura di Forti-Bertolino, Milano, 2005, XLVI; nonché, più recentemente, EUSEBI, *Modelli della giustizia e ruolo del carcere*, in *Studi urb.*, 22 settembre 2025, 9.

<sup>60</sup> HELFGOTT, *Criminal behavior and the copycat effect: literature review and theoretical framework for empirical investigation*, in *Aggression and Violent Behavior*, 2015, 22, 47; HELFGOTT - SURETTE, *Copycat crime*, cit., 93 s.

<sup>61</sup> Cfr. HELFGOTT - SURETTE, *Copycat crime*, cit., 26.

<sup>62</sup> Cfr. CLARKE - MCGRATH, *Newspaper reports of bank robberies and the copycat phenomenon*, in *Australia and New Zealand Journal of Criminology*, 1992, 25, 83 ss.

<sup>63</sup> HELFGOTT - SURETTE, *Copycat crime*, cit., 91 s.

<sup>64</sup> Cfr. DILL - REDDING - SMITH - SURETTE - CORNELL, *Recurrent issues in efforts to prevent homicidal youth violence in schools: Expert opinions*, in *New Directions for Youth Development*, 2011, 129, 113 ss.; SURETTE, *Pathways to copycat crime*, in *Criminal psychology*, a cura di Helfgott, Santa Barbara, 2013, vol. II, 251 ss.

<sup>65</sup> CHIAVARIO, *L'impatto delle nuove tecnologie tra diritti umani e interessi sociali*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 1, 143.

3. *Segue. La gestione del copycat crime come occasione per riflettere sul ruolo dei mass media nella più ampia e poliforme partita della prevenzione al crimine.* Se «del reato occorre parlare»<sup>66</sup>, visto che eventuali censure, magari accompagnate dalla minaccia di una sanzione penale (ipotesi, peraltro, recentemente prospettata presso la Camera dei deputati con la proposta di legge AC n. 2661-2025<sup>67</sup>), finirebbero per rivelarsi peggiori dei mali che s'intende contrastare<sup>68</sup>, il fulcro della questione attiene, allora, al come parlarne<sup>69</sup> e, segnatamente: all'individuazione di un modo che scongiuri tanto il pericolo di una «eccessiva enfatizzazione» del crimine quanto, all'opposto, il «rischio di

<sup>66</sup> BERTOLINO, *Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato*, cit., p. 239.

<sup>67</sup> Proposta di legge con cui si prevede l'introduzione, all'interno del Codice penale, dell'inedita fattispecie di «apologia e istigazione relative a fatti e comportamenti propri delle associazioni criminali di tipo mafioso e di componenti delle medesime» (art. 416-bis.2 c.p.) punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Più nel dettaglio, con la disposizione s'intende reprimere la condotta di chi «pubblicamente esalta fatti, metodi, principi o comportamenti propri delle associazioni criminali di tipo mafioso o di componenti delle medesime condannati per i delitti di cui all'articolo 416-bis», ovvero «ne ripropone atti o comportamenti con inequivocabile intento apologetico» o, ancora, «istiga taluno a commettere i medesimi delitti» (co. 1). La pena risulta, inoltre, aumentata – da un terzo alla metà – nel caso in cui le suindicata condotte vengano realizzate mediante «il mezzo della stampa o attraverso strumenti telematici o informatici» (co. 2), con tutte le implicazioni che una simile *stretta* può comportare sia sul piano della libertà di informazione sia, più in generale, su quello della manifestazione del pensiero (cfr., in senso critico, SAVIANO, *Così la “legge omertà” sulle serie Tv vuole oscurare Gomorra*, in *Corriere della Sera*, 13 dicembre 2025). Per un commento alla proposta, v., per tutti, DI TULLIO D'ELISIIS, *Nuovo reato di apologia mafiosa: analisi del disegno di legge AC 2661*, in *diritto.it*, 11 dicembre 2025.

<sup>68</sup> Misure volte a limitare il controllo esercitato dalla collettività sull'amministrazione della giustizia si riverebbero deleterie per il corretto funzionamento di un ordinamento democratico: e, in effetti, «sotratta ad una efficace forma di *controllo da parte della società*, la repressione penale, che è il più incisivo mezzo di *controllo sulla società*, sviluppa fatalmente l'aspetto deteriore di quella politicità che le è connaturale, divenendo pericoloso strumento di affermazione di parte. Il valore della pubblicità della giustizia penale, quindi, non va misurato soltanto sugli effetti che essa in concreto propizia, ma sulla gravissima involuzione civile e democratica che la sua assenza comporterebbe» (GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., 68 e, più recentemente, dello stesso Autore, GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Media Laws*, 2018, 3, 23 ss.).

<sup>69</sup> Posto, peraltro, che «il modo di rappresentare il fatto è sempre un modo di interpretarlo»; sicché, «come in ogni attività di interpretazione, quello che deve guidare colui che la svolge è una oculata assennatezza» (CASTRONOVO, *Il suggerimento di un tema*, cit., II). Il che, a maggior ragione, dovrebbe valere quando l'argomento trattato è quello del crimine. Rispetto alla “non neutralità” dei *media* in relazione alla rappresentazione del crimine, nonché all'influenza che gli stessi finiscono per esercitare sia sulle istituzioni pubbliche sia sui processi e le parti in causa, oltre a quanto si è detto in precedenza, v., diffusamente, per tutti, BERTOLINO, *La rappresentazione mediatica della giustizia penale: dalla narrazione del crimine a quella del processo*, in *disCrimen*, 2024, 1, 55 ss. Cfr., in argomento, circa l'impatto che la narrazione mediatica del reato provoca sui singoli, KANIA, *La rappresentazione televisiva del crimine e la costruzione delle realtà soggettive*, in *La televisione del crimine*, a cura di Forti-Bertolino, Milano, 2005, 359 ss.

una [sua] ‘normalizzazione’»<sup>70</sup>.

E, invero, una simile ricerca si rivela di fondamentale importanza anche per la formazione di una politica criminale orientata non soltanto all'avvenuta commissione dell'illecito, ma, altresì, alla sua prevenzione.

Una trattazione più attenta - e, sia consentito, più seria - del reato permette, infatti, di dedicare maggiore considerazione (e contestuali risorse) alle conseguenze emulative (i c.d. *copycat crimes*) che lo stesso può ingenerare, onde contrastarne sia la diffusione<sup>71</sup> sia i fattori che di quest'ultima possono rivelarsi, per così dire, facilitatori.

Il fenomeno emulativo trova, del resto, un terreno particolarmente fertile nella narrazione accentuata, quand'anche non artistica<sup>72</sup>, che i *mass media* offrono del crimine<sup>73</sup>, una rappresentazione, quest'ultima, che spesso porta a concepire la realizzazione dell'illecito come un'occasione per “guadagnare” l'attenzione della collettività, ottenere visibilità, fama, nonché, eventualmente, rispetto<sup>74</sup>.

Tant'è vero che diverse ricerche svolte sul tema<sup>75</sup> riportano tra i fattori che fa-

<sup>70</sup> BERTOLINO, *Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato*, cit., 239.

<sup>71</sup> Cfr., sul punto, SURETTE, *Estimating the prevalence*, cit., secondo cui un autore di reato su quattro ha tentato nel corso della propria carriera di commettere un crimine emulativo.

<sup>72</sup> HELFGOTT, *Criminal behavior: Theories, typologies, and criminal justice*, cit., 391 s.

<sup>73</sup> SURETTE, *Media, crime and criminal justice: Images and realities*, Belmont, 1998, 137 ss.; COLEMAN, *The copycat effect: How the media and popular culture trigger mayhem in tomorrow's headlines*, New York, 2004, 1 ss.; HELFGOTT, *Criminal behavior: Theories, typologies, and criminal justice*, cit., 384 s. In breve, «l'insistenza prestata dai *media* circa la narrazione e la discussione dei crimini più eclatanti, ancorché in apparenza giustificata dal proposito della loro massima stigmatizzazione, finisce in realtà per diffondere, rompendo il tabù della loro impraticabilità, modelli comportamentali criminosi talora inediti o raramente adottati: innescando meccanismi di emulazione poco studiati ma ormai, non di rado, palesi» (EUSEBI, *Modelli della giustizia e ruolo del carcere*, cit., 9).

<sup>74</sup> Cfr., in argomento, per un esempio, BLACK, *The aesthetics of murder: A study in romantic literature and contemporary culture*, Baltimore, 1991, 138 ss., nonché, più recentemente, sull'eventualità che crimini particolarmente efferati (attentati terroristici, omicidi, sparatorie nelle scuole, uso di sostanze acide per cagionare sfregi permanenti, etc.) siano frutto di una emulazione volta ad ottenere una fama analoga, SUKEERTI, *Copycat crimes: An Increasing Trend?*, in *Indian Journal of Law and Legal Research*, 2021, 3 (II), 2 s. e, poi, 10. Al contempo, la rappresentazione mediatica del crimine può, altresì, dare uno “spunto” o “un’idea” su come muoversi e agire a chi sta pianificando di compiere un reato (HELGOTT, *Criminal behavior: Theories, typologies, and criminal justice*, cit., 385).

<sup>75</sup> HELFGOTT, *Criminal behavior: Theories, typologies, and criminal justice*, cit., 389 ss.; SUKEERTI, *Copycat crimes: An Increasing Trend?*, cit., 6. Altre ricerche individuano, poi, taluni indicatori (tempo, ripetitività della scena del crimine e delle modalità dell’azione, interazioni con il crimine da cui si è inteso trarre spunto, rapporto con i *media*) al cui ricorrere è verosimile che ci si trovi in presenza di un *co-*

voriscono il *copycat crime*, insieme alle condizioni culturali, ambientali e situazionali del reo, anche il rapporto che quest'ultimo ha instaurato con i mezzi di comunicazione<sup>76</sup>, nonché l'influenza che gli stessi hanno avuto nel determinarne la scelta<sup>77</sup>.

Influenza che si rivela, ancor più impattante in quei casi in cui il “male” viene presentato nella forma dell’intrattenimento<sup>78</sup>, della *fiction*<sup>79</sup> o, se riferito a episodi di cronaca realmente accaduti, della *faction* o dell’*infotainment*<sup>80</sup>. Il tutto senza, poi, considerare il rischio che il consumatore mediatico, ammaliato da una *glamourizzazione del crimine*<sup>81</sup> e da una *giustizia-cluedo*, fatichi a comprendere il distinguo tra il finzionale (come nel caso di *film*, videogiochi e, per certi versi, della *fiction* e della *faction*), e il reale, non soffermandosi con la dovuta accortezza sulle implicazioni che un simile fatto comporta e provoca sia sul piano umano sia su quello del disvalore realizzato.

Sebbene questo profilo necessiti di ulteriore approfondimento, misure, invece, potenzialmente, idonee a ridurre l’impatto emulativo generato dalla notizia di reato<sup>82</sup> possono rinvenirsi, oltre che in una trattazione della stessa priva di sensazionalismi e edulcorazioni, in un controllo più attento e meticoloso

---

<sup>76</sup> Cfr., v., in proposito, per tutti, SURETTE, *Measuring Copycat Crime*, in *Crime Media Culture*, 2016, April, vol. XII, 42 ss., nonché, in precedenza, MELOY - MOHANDIE, *Investigating the role of screen violence in specific homicide case*, in *Journal of Forensic Science*, 2001, 46 (V), 1113 ss.

<sup>77</sup> Cfr., con specifico riferimento al ruolo, senza precedenti, assunto nei processi emulativi dai *mass media*, BLACK, *The aesthetics of murder*, cit., 144.

<sup>78</sup> Cfr., più in generale, sul rapporto tra *mass media*, violenza ed esposizione di quest’ultima, *Mass media, violenza e giustizia spettacolo*, a cura di De Cataldo Neuburger, Padova, 1996; BROWN, *The Portrayal of Violence in the Media: Impacts & Implications for Policy*, in *Australian Institute of Criminology*, 1996, 55, 1 ss.

<sup>79</sup> HELFGOTT, *Criminal behavior: Theories, typologies, and criminal justice*, cit., 391.

<sup>80</sup> Cfr., circa il rischio che «la vicenda giudiziaria di cui si discute nello studio televisivo, a sua volta, [si trasformi] in una *fiction* o in una sorta di “*reality TV*”, un “gioco collettivo” alla ricerca del colpevole, con l’invito persino ad inviare da casa una mail o un *tweet* in diretta per esprimere il proprio convincimento sulla colpevolezza o innocenza dell’indagato di turno», TRIGGIANI, “È la stampa, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente!”, cit., 14.

<sup>81</sup> Cfr., in argomento, MASON - LEISHMAN, «*Faction*» contrapposti? *Reality Tv e polizia britannica*, in *La televisione del crimine*, a cura di Forti-Bertolino, Milano, 2005, 539 ss., nonché, più diffusamente, degli stessi Autori, per una analisi della rappresentazione mediatica dell’attività di polizia per il tramite della cronaca, della *fiction* e della *faction*, MASON - LEISHMAN, *Policing and the Media: Facts, Fictions and Factions*, London, 2003.

<sup>82</sup> HELFGOTT, *Criminal behavior: Theories, typologies, and criminal justice*, cit., 391.

<sup>83</sup> SUKEERTI, *Copycat crimes: An Increasing Trend?*, cit., 9 s.

dei contenuti che si sceglie di “pubblicizzare”: così da ridurre tanto una diffusione dei medesimi approssimativa e a-selettiva (ai limiti, e, talvolta, in violazione, del segreto investigativo) quanto una loro riproposizione costante, sottesa, peraltro, a focalizzarsi in modo massivo, se non esasperante, soltanto su uno o più aspetti del fatto.

D'altra parte, è cosa nota che una notizia data due volte perde il suo valore informativo, trasformandosi in evento<sup>83</sup>, con tutte le conseguenze che questo *epilogo* (vuoi in senso positivo, vuoi in quello negativo) comporta per gli “ascoltatori”.

Esemplificando, questi ultimi potrebbero, infatti, essere sollecitati a volere altri dettagli sulla vicenda<sup>84</sup> (magari nemmeno inerenti e pertinenti al reato in sé), sostituire l'insicurezza mediatica a quella realmente generata dalla commissione del crimine<sup>85</sup>, nonché, nei casi più estremi, a desiderare di ricalcare

<sup>83</sup> «Le informazioni non si possono ripetere: non appena diventano degli eventi, si trasformano in non-informazioni. Una notizia che viene data una seconda volta mantiene certo il suo senso, ma perde il suo valore informativo» (LUHMANN, *La realtà dei mass media*, cit., 36). Cfr., rispetto, invece, alla *routinizzazione* delle informazioni, ossia «la consapevole *selezione* [da parte dei *media*] di cosa *ricordare* (e far ricordare) e di cosa (far) *dimenticare*», PALIERO, *La maschera e il volto*, cit., 481 s.

<sup>84</sup> E, del resto, all'interno di questo sistema in cui la notizia del reato diviene un bene di consumo «il cittadino non è più un soggetto passivo: si aspetta di più dal giornalista e, secondo un movimento simmetrico, anche dal giudice» (LARIVIÈRE, *Il circo mediatico-giudiziario*, cit., 45).

<sup>85</sup> Parla, in proposito, di ‘crimine segnale’ INNES, *Crimini-segnale e ricordi collettivi*, in *La televisione del crimine*, a cura di Forti-Bertolino, Milano, 2005, 531, intendendo con questa espressione alludere a «un fatto criminoso che viene costruito dai giornalisti attraverso particolari tecniche di rappresentazione e interpretato dagli spettatori come indicatore dello stato in cui versa la società e l'ordine sociale. I ‘crimini segnale’ sono costruiti come ‘segnali di allarme’ del livello e della distribuzione dei rischi criminali e possono generare, in un contesto appropriato, una domanda di maggiori, o migliori, forme di controllo sociale», anche per il tramite di un incremento del ricorso dello strumento penale. Evidenzia, inoltre, come i *crimini* offerti all'attenzione mediatica siano già di per sé frutto di una «doppia selezione», GIOSTRÀ, *Processo penale e mass media*, cit., 61, per il quale «ci vengono rappresentati attraverso i mass media soltanto quei processi dei quali qualcuno ha avuto interesse a far trapelare determinate informazioni: chi ha le notizie ancora segrete le passa ai mezzi di comunicazione in base a scelte imperscrutabili, ma, abbiamo visto, difficilmente disinteressate. Tra questi processi, poi, il giornalista opera una seconda selezione, stabilendo di quali parlare, come e per quanto tempo. *Quelli di cui veniamo informati sono un'infima percentuale dei processi celebrati e ciò può generare il rischio di una distorsione nella formazione della volontà politica.* Beninteso, un fisiologico scarto tra giustizia normativa (quella dei codici), giustizia reale (quella amministrata nelle aule dei tribunali) e giustizia rappresentata (quella raccontata sui mezzi di informazione) è nelle cose; è un dato presente in tutti gli ordinamenti. Se però tra la realtà della giustizia amministrata e la rappresentazione che ne viene fornita si registra uno iato vistoso, l'interposizione dei media altera il circuito democratico, di cui si diceva all'inizio. *Va da sé che ove si descriva qualcosa di sensibilmente diverso da quello che è, allora la dinamica democratica è alterata, perché la collettività solleciterà riforme o si asterrà dal farlo non in base al fenomeno reale, bensì al fe-*

le *gesta* dei protagonisti dell’illecito così da ricevere la medesima *audience*.

Non che si voglia sostenere l’opportunità dei *mass media* di non soffermarsi sulle sfumature che caratterizzano il reato, bensì s’intende evidenziare la necessità da parte dei medesimi di sopesarne meglio l’effettiva rilevanza – e utilità – in chiave divulgativa: evitando, dunque, tanto di scadere in una comunicazione celebrativa del crimine quanto, viceversa, in una che tenda a suscitare la sola *irritazione*<sup>86</sup> collettiva, magari alimentando la percezione di «un presunto “assedio del crimine” in un momento in cui [, peraltro,] il numero dei reati più gravi e di maggiore allarme sociale [risulta] in costante diminuzione»<sup>87</sup>.

In tal senso, la gestione del *copycat crime* diventa, allora, l’occasione per riflettere sulla funzione, formativa oltre che informativa<sup>88</sup>, che gli stessi *mass media* potrebbero e, per certi versi, dovrebbero assumere nella più ampia e poliforme partita della prevenzione al crimine<sup>89</sup>.

E, in effetti, una certa accortezza dei mezzi di comunicazione nell’approcciarsi alla trattazione del crimine, corredata da una maggiore conoscenza, fin dall’età scolastica, da parte della collettività del diritto e del suo

---

*nomeno che le viene rappresentato*» (enfasi aggiunte).

<sup>86</sup> In questo senso, v. LUHMANN, *La realtà dei mass media*, cit., 119 s., secondo cui «non si può capire la “realità dei mass media” se si pensa che il loro compito sia fornire delle informazioni corrette sul mondo, per poi constatare il loro fallimento, la loro deformazione della realtà, la loro manipolazione delle opinioni – come se potesse essere altrimenti. I mass media realizzano nella società la struttura doppia di riproduzione, di proseguimento di un’autopoiesi che è sempre già adattata e di *disponibilità cognitiva all’irritazione*. La loro preferenza per l’informazione, che con la pubblicazione perde il suo valore di sorpresa e si trasforma quindi costantemente in non-information, rende evidente che la funzione dei mass media sta in una continua produzione ed elaborazione di irritazione – e non nell’aumento della conoscenza o in una socializzazione o educazione diretta alla conformità alle norme» (enfasi aggiunte).

<sup>87</sup> PETRELLI, *Critica della retorica giustizialista*, Milano, 2021, 117. Cfr., in questi termini, più recentemente, EUSEBI, *Modelli della giustizia e ruolo del carcere*, cit., 8 s.

<sup>88</sup> BERTOLINO, *Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato*, cit., 239.

<sup>89</sup> In un discorso più ampio, rispetto alla necessità che il contrasto al fenomeno criminale si sviluppi prioritariamente sul piano della prevenzione primaria, vale a dire su interventi multidisciplinari di carattere extra-penale, anziché mediante il ricorso allo strumento penale quale prima – e spesso unica - *ratio d’intervento*, v., per tutti, EUSEBI, *Prevenzione e garanzie: promesse mancate del diritto penale o paradigmatici di una riforma penale «umanizzatrice»?*, in *Criminalia*, 2016, 288, per cui «non si può proporre il ricorso a nuovi reati, o l’innalzamento delle entità sanzionatorie, finché non si sia definita una seria strategia di prevenzione primaria rispetto alle problematiche criminali che s’intendano affrontare. Abbandonando, in questo modo, la visione corrente di una prevenzione primaria ancillare (e improbabile), il cui ruolo si collocherebbe solo a posteriori, nei confronti di un’opzione penalistica irreversibilmente intesa come fulcro della risposta alle condotte qualificate come criminose. E recuperando, in una prospettiva non soltanto teorica, la funzione del principio di *extrema ratio*»; nonché, dello stesso Autore, EUSEBI, *Modelli della giustizia e ruolo del carcere*, cit., 10 s.

funzionamento - ambito nel quale generalmente si è, invece, poco e male informati<sup>90</sup> - concorrerebbe a stimolare la formazione nel “pubblico” di una capacità e di una sensibilità tali da garantire una più ampia comprensione del fatto illecito e delle sue sfaccettature, così da diminuire il rischio, da un lato, che pre-giudizi sommari (e mediatici) si sostituiscano al giudizio ordinario e, dall’altro, che la partita della prevenzione si riduca a un “gioco di rimessa”, vale a dire a interventi *ex post* dettati più dall’emotività generata attraverso la narrazione del reato piuttosto che dalla sua effettiva diffusione<sup>91</sup>.

In breve, «i mass media, per essere elementi di prevenzione, devono essere strumenti educativi attivi finalizzati alla paideia, mantenendo la via tracciata dal pedagogo italiano Gianfranco Draghi per i futuri educatori: “Non devono giudicare, ma aiutare: non imporre, ma sollecitare. Non determinare, ma coraggiosamente indicare delle mete positive, che, naturalmente, non taglino la libertà degli altri, ma piuttosto l’arricchiscano”»<sup>92</sup>.

4. *Considerazioni davvero conclusive?* Brevi spunti per evitare che il diritto penale si trasformi in una soap opera. Le riflessioni fin qui svolte non forniscono una soluzione al problema ma rendono, semmai, evidente l’opportunità di affrontarlo attraverso un approccio necessariamente multidisciplinare, l’unico in grado di evitare che una narrazione stereotipata del diritto penale trasformi quest’ultimo in una *soap opera* che non ammette, però, né repliche né *sequel*.

A riguardo, non sembra, allora, sufficiente auspicare soltanto un *restyling* della comunicazione mediatica<sup>93</sup>; viceversa, appare doveroso augurarsi un cambiamento più profondo che, senza infingimenti e semplificazioni, muova dal versante educativo e, prima ancora, culturale in seno alla collettività, così da rendere quest’ultima, per un verso, maggiormente consapevole dei diversi in-

<sup>90</sup> HASSEMER, *Perché punire è necessario*, cit., 21

<sup>91</sup> Cfr., in argomento, CORNELLI, *Contro il panpopulismo. Una proposta di definizione del populismo penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 4, 128 ss.

<sup>92</sup> BIENATI, *Mass media e criminalità: tra spettacolarizzazione e «paideia»*, in *La televisione del crimine*, a cura di Forti-Bertolino, Milano, 2005, 630, il cui virgolettato riporta e adatta le considerazioni di G. DRAGHI, *Utopia per una scuola reale*, Firenze, 1971.

<sup>93</sup> GIOSTRA, *Primi spunti per una più efficace comunicazione della giustizia penale*, in *giustiziainsieme.it*, 4 dicembre 2019.

## ARCHIVIO PENALE 2026, n. 1

teressi che il processo penale chiama in causa (e dei relativi diritti di *tutte* le parti coinvolte) e, per l'altro, più esigente rispetto al tipo e alla qualità dell'informazione offerta dai *mass media*.

Dotare, quindi, il singolo di strumenti che possano stimolarne il senso critico non solo evita la formazione *coram populo* di giudizi sommari e approssimativi, ma rappresenta un passaggio imprescindibile per l'affermazione di una rinnovata *cultura* della comunicazione: tale per cui dinanzi al fatto di reato non venga meno la sua analisi (come pure la sua pubblicizzazione), bensì il suo racconto caricaturale il quale, con la giustizia, quella vera, del resto, nulla ha a che fare.